

## STATUTO UNIEXPORTMANAGER

(allegato B assemblea straordinaria del 7 febbraio 2022)

### **Art. 1: Denominazione, durata e sede**

1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, un'associazione professionale denominata “Unione Nazionale Export Manager” ovvero UNIEXPORTMANAGER, di seguito anche “Associazione” o “UNIEXPORT MANAGER”.

2. L'Associazione è a tempo indeterminato ed ha sede legale in Bassano del Grappa (VI), Via Oreste Leonardi 2, con possibilità di istituire sedi territoriali operative o di rappresentanza e delegazioni sia in Italia che all'estero.

Per eventuali successive variazioni della sede legale non è richiesta modifica statutaria.

3. L'Associazione è indipendente, apartitica, non ha scopo di lucro, è retta dal presente Statuto in conformità ai principi e alle disposizioni della legge 14.1.2013 n. 4 e della normativa che, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

### **Art. 2: Export Manager ovvero “Manager esperto dei processi Export Import e Internazionalizzazione (Exim Manager)”.**

1. L'Associazione è costituita da “professionisti nel campo dell'export” e riunisce Export Manager italiani, ovvero operanti nel territorio italiano, ovvero residenti all'estero e operanti dall'estero con attività connesse al commercio internazionale con l'Italia e in

possesto dei requisiti richiesti per l'ammissione.

2. È definito Export Manager colui che esercita attività connesse allo sviluppo del mercato estero di un'azienda, anche con ruoli di direzione e coordinamento nell'innovazione tecnologica e digitale, e che presta assistenza, consulenza e servizi in materia di commercio internazionale, di internazionalizzazione dell'impresa e di esportazione. L'attività può essere svolta in forma libero-professionale sia individuale che associata, oppure in forma d'impresa ovvero alle dipendenze di imprese o enti privati, di associazioni di imprese, di enti pubblici economici.

In conformità alla Norma UNI 11823:2021 l'attività di Export Manager può essere definita come "Manager esperto dei processi Export Import e Internazionalizzazione o con l'acronimo "EXIM manager".

### **Art. 3: Scopi**

1. L'Associazione ha per oggetto e finalità la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della professione di Export Manager e per tali motivi si istituisce ente esponenziale degli interessi professionali per tutti coloro che esercitano tale professione in Italia e all'estero; ai fini interni associativi intende altresì stabilire, mantenere ed elevare gli standard operativi ed etici della professione, secondo i principi del presente Statuto, del Regolamento Interno e del Codice di Deontologia e di Condotta che l'Associazione predisporrà e delle norme che dovessero essere stabilite da leggi e regolamenti nazionali e della Unione Europea.

2. Nel perseguimento di tali finalità, l'Associazione avrà cura di:

a) Istituire un Registro Nazionale UNIEXPORTMANAGER degli Export Manager associati, che potrà essere suddiviso in sezioni connesse a specializzazioni e competenze anche in coerenza con la Norma UNI 11823:2021.

Il Registro Nazionale UNIEXPORTMANAGER sarà pubblico al fine di garantire agli utenti trasparenza e conoscibilità;

b) Promuovere la realizzazione di percorsi formativi qualificanti e di formazione permanente per i propri iscritti e per gli operatori del settore;

c) Favorire l'innovazione e la ricerca relative alle metodologie di export management, anche attraverso la partecipazione a progetti, l'organizzazione di riunioni scientifiche e tecniche, conferenze, dibattiti, convegni, manifestazioni, pubblicazioni, iniziative pubbliche, ovvero la pubblicazione - anche a carattere periodico - di riviste e stampati e quant'altro ritenuto opportuno per lo sviluppo della professione;

d) Istituire borse di studio per la formazione e la ricerca in ambito Export Management;

e) Assicurare ai soci la diffusione tempestiva delle informazioni per tutte le problematiche relative alla professione attraverso l'istituzione di un apposito servizio di informazione e raccolta dati;

f) Favorire lo scambio, anche a livello internazionale, della conoscenza sulle moderne tecniche e metodologie di Export

Management con ogni mezzo di comunicazione;

g) Rappresentare e tutelare, nei confronti di qualunque ente pubblico e privato gli interessi della categoria professionale e dei soci;

h) Predisporre un regolamento vincolante per gli iscritti all'Associazione;

i) Adottare un Codice di deontologia e di condotta e vigilare sul rispetto delle regole deontologiche della professione di Export Manager;

j) Tutelare gli interessi collettivi della categoria e fornire consulenza e assistenza ai propri soci;

k) Introdurre sistemi di attestazione di qualificazione delle prestazioni rese dai soci;

l) Partecipare ad organismi regionali nazionali od internazionali.

3. L'Associazione assicura forme di garanzia a tutela degli utenti tramite gli strumenti di trasparenza ritenuti più idonei, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per gli utenti, ai sensi dell'art. 27 ter del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e s.m.i. e in attuazione dell'art. 2, comma 4, della L. 4/2013, che sia riferimento e servizio per la preventiva mediazione di possibili vertenze con singoli professionisti nonché per soddisfare qualsiasi richiesta di informazione in merito ai requisiti professionali e deontologici. Sul sito web dell'Associazione saranno pubblicati tutte le informazioni utili sia per gli associati che per gli utenti secondo

criteri di trasparenza, correttezza e veridicità, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 4 e 5 della L. 4/2013.

L'associazione non ha scopo di lucro ma potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, che risultassero utili al raggiungimento degli scopi sopraindicati. Tali operazioni potranno essere svolte in via non prevalente nel rispetto del principio di assenza di scopo di lucro dell'associazione.

4. L'elenco nominativo degli iscritti all'Associazione è pubblico.

#### **Art. 4: Requisiti per l'ammissione all'Associazione**

Potranno associarsi a UNIEXPORTMANAGER le persone fisiche e le persone giuridiche in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Statuto e verificati dalla Commissione Valutatrice, che ne condividano i contenuti e che s'impegnino alla realizzazione delle finalità istituzionali e contribuiscano al finanziamento dell'Associazione.

#### **Art. 5: Soci**

Possono diventare soci quei professionisti che possano dimostrare l'effettivo esercizio in via continuativa e professionalmente corretta, anche nella posizione di lavoratore subordinato, dell'attività di Export Manager; ovvero coloro che possano dimostrare la frequenza a programmi di formazione attinenti il commercio internazionale o la gestione di progetti export nell'ambito di reti di imprese, consorzi export, organizzazioni e aziende di consulenza e servizi export, previa valutazione dei

requisiti di idoneità operata dall'apposita Commissione Valutatrice di cui all'art. 21 del presente Statuto.

I soci esercitano il diritto di voto, sono tenuti al rispetto del Codice di Deontologia e di Condotta, e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

#### **Art. 6: Doveri dei Soci**

1. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare lo Statuto dell'Associazione, il Codice di Deontologia e di Condotta, i regolamenti dell'Associazione e le deliberazioni degli organi associativi, nonché a mantenere una irreprensibile condotta civile e morale e ad astenersi da comportamenti che possano compromettere la reputazione e la dignità della professione, dell'Associazione e degli altri Soci.

2. I Soci sono tenuti:

- a) al versamento della quota associativa annuale il cui importo viene stabilito dall'Assemblea;
- b) all'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'Associazione;
- c) a non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da UNIEXPORTMANAGER;
- d) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Soci UNIEXPORTMANAGER e comunque utile per il migliore e più efficace raggiungimento degli scopi associativi;
- e) A non assumere cariche in altre Associazioni che possano

essere ritenute dal Consiglio direttivo concorrenti e costituite per scopi analoghi.

### **Art. 7: Procedimenti disciplinari e sanzioni**

I Soci che si rendano responsabili di violazioni dello Statuto, del Regolamento, del Codice di Deontologia e di Condotta, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare deve essere iniziato entro 3 (tre) mesi dalla presentazione di esposto da parte di un qualunque socio o del Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate con decisione motivata dal Collegio dei Probiviri, che garantisce il contraddittorio con l'interessato e delibera con maggioranza qualificata.

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) Il richiamo, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo per la violazione commessa;
- b) La sospensione per un tempo non inferiore a giorni 30 (trenta) fino a un anno;
- c) L'esclusione dall'Associazione.

Le sanzioni devono essere comminate in relazione alla gravità della violazione commessa e all'interesse dell'Associazione.

Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti e l'invito a fornire le proprie difese.

L'Associazione può pubblicizzare in ogni forma, anche all'esterno della stessa, tutti i provvedimenti sanzionatori, così come i

provvedimenti di ammissione, esclusione, decadenza, e recesso.

La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

Il Consiglio Direttivo deciderà la forma di pubblicità della decisione. Il provvedimento sanzionatorio potrà essere pubblicato sul sito web nazionale.

#### **Art. 8: Recesso**

Ogni socio può recedere dalla sua qualità dandone comunicazione scritta all'Associazione. Il recesso sarà efficace trascorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione scritta.

Le quote versate non verranno restituite.

#### **Art. 9: Esclusione e decadenza**

La qualità di socio si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:

- a) inottemperanza alle disposizioni del presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
- b) comportamento che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione;
- c) accertata carenza dei requisiti indicati all'art.4 del presente Statuto;
- d) morosità nel pagamento della quota associativa;
- e) mancato aggiornamento professionale obbligatorio.

#### **Art. 10: Organi Sociali**

Sono organi di UNIEXPORTMANAGER:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;



- il Presidente;
- il Vicepresidente Vicario;
- il Segretario e Tesoriere;
- il Revisore unico;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Comitato scientifico;
- la Commissione Valutatrice.

La struttura organizzativa rappresentante gli organi istituzionali e l'elenco dei soci facenti parte degli organi previsti dal presente Statuto sono resi noti mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c) e d) della legge 4 del 2013.

Le cariche sociali non sono retribuite. Al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario, al Collegio dei Probiviri, è assicurato il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni associative, secondo le modalità approvate dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 11: Assemblea**

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

Essa è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative, e potrà tenersi anche in luogo diverso dalla sede, purché in Italia.

Si riunisce almeno una volta all'anno, in seduta ordinaria, per l'approvazione del bilancio, e in seduta straordinaria, tutte le volte che lo richiedano: il Presidente, la maggioranza del Consiglio Direttivo ovvero almeno un quinto dei Soci.

È facoltà del Presidente dell'Assemblea autorizzare la partecipazione a distanza attraverso idonei strumenti di teleconferenza.

La convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da trasmettersi almeno 8 giorni prima con idonei mezzi che ne garantiscano la ricezione da parte degli associati. È considerato idoneo l'invio al recapito di posta elettronica risultante dal registro soci.

Con apposita richiesta sottoscritta da un decimo dei soci potranno essere indicati al presidente argomenti da includere nell'ordine del giorno della successiva assemblea.

Il domicilio e il recapito di posta elettronica dei soci risultante dal Registro Soci dovrà essere aggiornato a cura ed onere degli stessi.

In caso di mancato ricevimento della convocazione inviata all'ultimo recapito comunicato, il socio non potrà eccepire il difetto di convocazione.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio.

Oltre all'approvazione dei bilanci l'assemblea in sede ordinaria:

- a) Elegge il Presidente, il Vicepresidente Vicario, Il Segretario, i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Revisore unico;
- b) Indirizza l'attività dell'Associazione;
- c) Approva specifici regolamenti di attuazione dello Statuto, fra

i quali il codice di deontologia e di condotta;

d) Stabilisce le quote sociali annue, su proposta del Consiglio Direttivo, in base al fabbisogno previsto;

Spetta all'Assemblea in seduta straordinaria:

a) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e impartire direttive per la devoluzione dei beni;

b) modificare o rinnovare lo Statuto.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Fatte salve le diverse maggioranze espressamente previste dallo Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei voti dei Soci presenti o rappresentati con voto palese, tranne quando il voto è segreto e si svolge con le modalità proposte dal presidente perché:

- è previsto dallo Statuto;

- è deciso dall'assemblea;

- attiene questioni che riguardano la persona di un socio.

Il voto può essere esercitato anche per delega conferita ad altro socio. È stabilito il numero massimo di tre deleghe per Socio.

Dello svolgimento e delle decisioni dell'Assemblea deve essere redatto processo verbale firmato dal presidente e dal segretario dell'Assemblea. La verbalizzazione scritta può essere sostituita dalla registrazione e archiviazione del video.

I verbali saranno raccolti e conservati in area riservata sul sito web.

### **Art. 12: Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e viene nominato per la prima volta in sede di atto costitutivo. Successivamente è eletto dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti.

Esso è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, variabile non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 12 (dodici). Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo, oltre al Presidente, il Vicepresidente Vicario e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo collabora con il Presidente nella gestione ordinaria e straordinaria, finanziaria ed organizzativa dell'Associazione e svolge le seguenti funzioni:

- a) provvede alla nomina della Commissione Valutatrice prevista dall'art.21;
- b) redige il bilancio da sottoporre all'assemblea con la relazione del Revisore unico;
- c) elabora i programmi di attività e di spesa, e relaziona

all'assemblea sull'attività svolta.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei componenti almeno una volta ogni sei mesi.

La convocazione è fatta con idonei mezzi che ne garantiscano la ricezione, fra cui il messaggio al recapito di posta elettronica riportato nel registro Soci.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in videoconferenza e la verbalizzazione scritta può essere sostituita dalla registrazione e archiviazione del video;

Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti.

I consiglieri decadono se non partecipano a due sedute consecutive senza giustificare la loro assenza. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque motivo di uno dei consiglieri, il Presidente proporrà all'Assemblea i membri da cooptare nel consiglio direttivo.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione, inoltre, ove le materie all'ordine del giorno lo richiedano, potranno essere invitati esperti e rappresentanti di Associazioni esterne per portare il loro contributo alla discussione; le persone invitate non hanno diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio direttivo possono avvenire anche in videoconferenza, di cui va dato avviso, per iscritto, nelle lettere di convocazione, indicando le modalità tecniche che ne consentono la partecipazione.

### **Art. 13: Presidente**

Il Presidente viene nominato per la prima volta in sede di atto

costitutivo.

Successivamente è eletto Presidente il socio che ottiene il voto della maggioranza assoluta degli iscritti o, in seconda votazione, nel caso che nessun candidato raggiunga tale risultato, chi ottiene più voti fra i presenti.

Egli agisce in collaborazione con il Consiglio Direttivo e in conformità alle indicazioni dell'Assemblea della quale esegue le deliberazioni. Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rinnovato per un massimo di due volte.

#### **Art. 14: Funzioni del Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, dell'Associazione e può nominare avvocati e procuratori per assistere e difendere l'Associazione in ogni lite, attiva e passiva, davanti a qualsiasi giurisdizione e in qualsiasi procedura arbitrale, amministrativa e di mediazione.

Può delegare alcuni suoi compiti ad altri soggetti, anche non soci, con eventuale compenso che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.

È possibile candidarsi alla Presidenza dell'Associazione, la quale carica può essere rinnovata per un massimo di due mandati consecutivi.

Propone all'Assemblea l'elezione del Vicepresidente, e la nomina del Segretario e del Revisore unico.

#### **Art. 15: Il Vicepresidente Vicario**

Il Vicepresidente Vicario viene nominato per la prima volta in sede

di atto costitutivo.

Successivamente il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente. Il Vicepresidente esercita le funzioni a esso delegate con apposito provvedimento scritto del Presidente.

Egli sostituisce il Presidente o in forza di delega o in caso di vacanza della carica. In tal caso, entro sessanta giorni, deve convocare l'assemblea per la nuova elezione. Il Vicepresidente dura in carica cinque anni e può essere rinnovato per un massimo di due volte.

#### **Art. 16: Il Segretario e Tesoriere**

Il Segretario e Tesoriere viene nominato per la prima volta in sede di atto costitutivo. Successivamente il Segretario è nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Il Segretario e Tesoriere:

- a) ha la rappresentanza dell'Associazione per le attività amministrative ed economiche;
- b) cura la tenuta dei documenti contabili e la conservazione del patrimonio;
- c) assume le deleghe affidategli dal Consiglio Direttivo;
- d) Predisporre il bilancio e lo sottopone al Consiglio Direttivo;
- e) Il segretario dura in carica cinque anni e può essere rinnovato per un massimo di due volte.

#### **Art. 17: Il revisore Unico**

L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nomina un Revisore unico, il quale predisponga una relazione sul bilancio da

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

### **Art. 18: Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti anche estranei all'Associazione.

La carica è incompatibile con ogni altra all'interno dell'Associazione.

I procedimenti curati dal Collegio dei Probiviri sono i seguenti:

- a) procedimento disciplinare relativo al comportamento dei soci e ogni necessario provvedimento in caso di immoralità, scorrettezza, o violazione del codice di deontologia e di condotta adottato dall'Associazione;
- b) conciliazione di controversie interne che non sia possibile definire bonariamente;
- c) interpretazione dello Statuto;
- d) accertamento dei requisiti degli associati e delle cause d'incompatibilità;
- e) parere propositivo in merito allo scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative;
- f) parere consultivo in merito alla sussistenza di cause d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di organi.

Gli organi associativi e i singoli associati possono inviare istanza di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata indirizzata al protocollo dell'Associazione.



Il Collegio dei Probiviri viene nominato dall'Assemblea, e resta in carica cinque anni, salvo diversa deliberazione assembleare, decide a maggioranza e, a seconda della gravità dei fatti, può comminare sanzioni secondo quanto previsto dall'art. 7.

#### **Art. 19: Comitato Scientifico**

Per lo sviluppo ed approfondimento di temi specifici, coerenti con le finalità dichiarate nell'art. 4 dello Statuto, ed in particolare per la definizione delle iniziative di aggiornamento professionale, il Consiglio Direttivo può avvalersi del Comitato Scientifico.

Il Comitato scientifico è composto da componenti individuati tra docenti universitari, esperti, imprenditori e professionisti del Commercio nominati dal Consiglio Direttivo con modalità di volta in volta definite.

Il Comitato scientifico, per la migliore organizzazione delle proprie attività, si articola in commissioni interne con compiti specifici.

#### **Art. 20: Attività formative ed aggiornamento professionale**

Per soddisfare l'obbligo di aggiornamento professionale necessario per il mantenimento dell'iscrizione all'Associazione, il Consiglio Direttivo, con il supporto del comitato scientifico se nominato, definisce i contenuti delle attività formative e di aggiornamento professionale organizzate direttamente dall'Associazione.

#### **Art. 21: Commissione valutatrice**

La Commissione viene di volta in volta nominata dal Consiglio direttivo per la verifica di idoneità delle richieste di iscrizione nuovi Soci, ed è composta da almeno 3 membri secondo i seguenti criteri:

- il Presidente UNIEXPORT MANAGER o un suo delegato;
- un Senior Export Manager indicato dall'Assemblea;
- un senior Export Manager nominato dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 22: Patrimonio ed esercizio finanziario**

Il patrimonio finanziario dell'Associazione UNIEXPORTMANAGER è costituito:

- a) dai contributi concessi da enti ed istituzioni pubbliche e private di ogni tipo;
- b) dai contributi dei soci e dei sostenitori;
- c) da garanzie e fidejussioni dei soci;
- d) da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- e) da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- f) da donazioni e lasciti;

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dal ricavato dell'attività sociale.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

### **Art. 23: Quote sociali**

Tutti i soci devono pagare la quota associativa stabilita dall'atto costitutivo e, in seguito, dall'Assemblea secondo le esigenze finanziarie dell'Associazione.

### **Art. 24: Modifiche statutarie**

Le modifiche allo Statuto devono essere approvate a maggioranza di due terzi dei presenti dall'Assemblea straordinaria.

**Art. 25: Scioglimento dell'Associazione**

L'Associazione si potrà sciogliere con delibera assunta con il voto favorevole dei tre quarti degli iscritti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, con la stessa delibera o con altra approvata con uguale maggioranza, il patrimonio verrà devoluto ad associazioni che perseguono attività e fini analoghi.

**Art. 26: Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di associazioni professionali e persone giuridiche private.